

# **ACCORDO SULLA COMMISSIONE PARITETICA DI FIDUCIA (CPF neuropsicologia)**

tra

**H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)  
l'Associazione svizzera delle  
neuropsicologhe e dei neuropsicologi (ASNP)**

(detti in seguito fornitori di prestazioni)

e

**l'Assicurazione invalidità (AI),**  
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

**gli assicuatori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,**  
rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

**l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)**

(detti in seguito assicuatori)

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni ambulatorie di neuropsicologia, si conviene quanto segue:

## **Art. 1 Introduzione**

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie, le parti contraenti istituiscono quale organo di conciliazione contrattuale una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

## **Art. 2 Compiti**

<sup>1</sup>La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

<sup>2</sup>La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni. Inoltre è incaricata di valutare le misure e i metodi nella neuropsicologia.

<sup>3</sup>Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

<sup>4</sup>Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

<sup>5</sup>La CPF è competente per l'esecuzione e il controllo della garanzia della qualità nonché per le decisioni in merito a eventuali sanzioni.

## **Art. 3 Competenze**

<sup>1</sup>Per le controversie secondo l'articolo 2.1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

<sup>2</sup>Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

#### **Art. 4     Organizzazione della CPF**

<sup>1</sup>La CPF è composta di:

- due rappresentanti di H+
- due rappresentanti dell'ASNP
- due rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM.

<sup>2</sup>I rappresentanti dell'ASNP non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono H+.

<sup>3</sup>I rappresentanti di H+ non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono l'ASNP.

<sup>4</sup>Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

<sup>5</sup>Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

<sup>6</sup>La presidenza è assunta a turno dalle singole parti contraenti.

<sup>7</sup>La segreteria della CPF è gestita dall'Assicurazione invalidità.

<sup>8</sup>La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

<sup>9</sup>Le domande destinate alla CPF sono da inviare al seguente indirizzo:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
Divisione assicurazione invalidità  
CPF neuropsicologia  
Effingerstrasse 20  
3003 Berna

#### **Art. 5     Ricorso a esperti**

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altri provvedimenti per chiarire le controversie.

#### **Art. 6     Procedura**

<sup>1</sup>Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

<sup>2</sup>La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

<sup>3</sup>Le sedute della CPF sono verbalizzate.

<sup>4</sup>La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

<sup>5</sup>Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

<sup>6</sup>Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

<sup>7</sup>La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

## **Art. 7 Finanziamento**

<sup>1</sup>Le parti contraenti provvedono e indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti a metà tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

<sup>2</sup>La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

<sup>3</sup>Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

## **Art. 8 Entrata in vigore / disdetta**

<sup>1</sup>Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>2</sup>La procedura di disdetta è retta dall'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie.

Berna, Lucerna e Zurigo, 31 dicembre 2003

### **H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Il presidente

La direttrice

P. Saladin

U. Grob

### **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice

B. Breitenmoser

### **Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il direttore ad interim

K. Stampfli

### **Associazione svizzera**

### **delle neuropsicologhe e dei neuropsicologi**

Il presidente

Commissione assicurazione

G. Steiger

A. Gonser

### **Commissione delle tariffe mediche LAINF**

Il presidente

W. Morger